



PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 4

Formazione Professionale- Politiche attive del Lavoro-Informatica e Telefonia-Istruzione

AVVIAMENTI NUMERICI PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATI RISERVATI AI BENEFICIARI DELLA LEGGE 68/99.

Le offerte di lavoro riservate ai destinatari della legge 68/99 e relative a datori di lavoro privati sono pubblicate presso i Centri per l'Impiego della provincia con cadenza mensile, dal giorno 15 e per dieci giorni.

Relativamente al mese corrente, l'elenco dei posti di lavoro disponibili rimarrà affisso presso i CPI della provincia di Chieti dal 17 al 28 settembre 2012.

Entro e non oltre tale data, gli interessati potranno rendere personalmente la propria disponibilità presso il Centro per l'Impiego di appartenenza, utilizzando il modello di adesione disponibile presso gli Uffici.

Sarà possibile esprimere una sola candidatura e sempreché la stessa sia corrispondente alla qualifica professionale e/o alle competenze possedute.

Pertanto, non saranno prese in considerazione le candidature relative a offerte di lavoro per le quali il lavoratore non risulterà in possesso della qualifica professionale richiesta.

Potranno aderire alle offerte di lavoro solo i disabili che siano in possesso della relazione conclusiva redatta in conformità con quanto previsto dal DPCM 13.01.2000.

Si ricorda che **SARANNO ESCLUSI** i disabili per i quali le competenti commissioni sanitarie abbiano accertato una patologia di tipo psichico risultante dalla predetta relazione conclusiva (art. 9 comma 4 legge 68/99).

I Centri per l'Impiego invieranno le adesioni al Servizio provinciale del Collocamento Mirato che, in base al punteggio posseduto dai lavoratori, alla qualifica e alle preferenze espresse dal lavoratore, redigerà la graduatoria e disporrà i consequenziali avviamenti.

N.B. Si informano tutti gli interessati che gli Uffici non possono entrare nel merito delle qualifiche richieste dal datore di lavoro né avviare lavoratori disabili con qualifica diversa da quella risultante nella richiesta di avviamento o nel prospetto informativo annuale di cui all'art. 9 legge 68/99. Ciò sta a significare che gli Uffici devono dar seguito alle richieste di personale protetto così come formulate dal datore di lavoro, non consentendo la normativa vigente di poter effettuare in merito variazioni e/o imposizioni circa il profilo professionale da avviare.

In particolare, si fa presente che diverse recenti pronunce giurisprudenziali e, in particolare, la sentenza n° 15058/2010 della Corte di Cassazione hanno sancito la legittimità del rifiuto all'assunzione da parte dell'imprenditore di un lavoratore disabile, qualora la qualifica dallo stesso posseduta non sia corrispondente al profilo richiesto.

Ciò perché con la legge 68/99, diversamente dalla precedente legge 482/68, si è *"inteso trovare un nuovo equilibrio tra le aspirazioni dell'invalido ad un posto di lavoro e l'interesse dell'impresa ad un inserimento realmente proficuo dei lavoratori nella compagine aziendale"*. Secondo la Corte di Cassazione, la *ratio* dell'art 9 L. 68/1999- che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica- va ravvisata nel consentire, mediante riferimento a una specifica qualifica, l'indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una **collocazione nell'organizzazione aziendale che "sia utile all'impresa e che nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità"**.

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Maria Rita Febbo)